

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE DISCIPLINARE

COMUNICATO UFFICIALE N. 33/TFN – Sezione Disciplinare (2018/2019)

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dal Cons. Giuseppe Rotondo **Presidente**; dall'Avv. Valentino Fedeli, dall'Avv. Fabio Micali **Componenti**; con l'assistenza del Dott. Giancarlo Di Veglia **Rappresentante AIA**; e l'assistenza alla segreteria di Salvatore Floriddia, Paola Anzellotti, Antonella Sansoni e Nicola Terra, si è riunito il giorno 25.10.2018 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(45) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: APRILE ANTONIO (Amministratore della Società US Latina Calcio Srl dal 3.9.2015 al 2.2.2017), FERULLO ANGELO (Presidente della Società US Latina Calcio Srl dal 2.2.2017 al 8.2.2017), MAIETTA PASQUALE (Amministratore della Società US Latina Calcio Srl dal 1.9.2014 al 2.2.2017), WAINSTEIN REGINA DANIELA (Amministratore, nominata con atto del 27.2.2016, iscritta dal 2.2.2017 al 8.2.2017) - [nota n. 1578/478 pf17-18 GT/GC/blp dell'8.8.2018].

Il caso portato a cognizione di questo Tribunale trae origine dal fallimento della US Latina Calcio Srl, dichiarato dal Tribunale di Latina in data 9 marzo 2017.

La Co.Vi.So.C., in forza degli artt. 19 Statuto FIGC, 80 ed 85 NOIF, aveva eseguito ispezioni presso la suddetta Società alle date del 26 settembre e 18 dicembre 2014; 17 marzo, 22 giugno e 18 dicembre 2015; 5 maggio 2016 e 10 febbraio 2017.

Le ultime ispezioni avevano evidenziato che la Società aveva subito continue perdite, che comprovavano l'incapacità della stessa di raggiungere l'equilibrio economico e finanziario, che fosse tale da garantire la continuità aziendale; aveva accumulato una forte esposizione debitoria verso l'Erario e maturato debiti di natura previdenziale; non aveva pagato con regolarità gli stipendi dei tesserati e gli oneri contributivi e fiscali ad essi connessi; aveva palesato, in sintesi, una gravissima carenza finanziaria aggravata dal sequestro della Guardia di Finanza di tutta la documentazione contabile, fiscale e societaria, in un contesto in cui gli amministratori e i sindaci erano stati penalmente indagati.

Questa, in sintesi, la situazione che aveva determinato la dichiarazione di fallimento della Società.

La Procura Federale, aperto il fascicolo finalizzato alla verifica circa la sussistenza dei presupposti di applicabilità dell'art. 21 NOIF e di ulteriori violazioni commesse in ordine allo stato di decozione della Società, con atto datato 8 agosto 2018 ha deferito a questo Tribunale i Sigg.ri Antonio Aprile, amministratore unico della Società dal 3 settembre 2015 al 2 febbraio 2017; Angelo Ferullo, Presidente della Società dal 2 febbraio 2017 all'8 febbraio 2017; Pasquale

Maietta, amministratore della Società dal 1° settembre 2014 al 2 febbraio 2017; Regina Daniela Wainstein, amministratrice della Società, nominata il 27 dicembre 2016, iscritta il 2 febbraio 2017 fino all'8 febbraio 2017, ai quali ha contestato:

1°) Antonio Aprile, violazione dell'art. 1bis comma 5 CGS – FIGC in relazione agli artt. 21 commi 2 e 3 NOIF e 19 Statuto FIGC, per aver contribuito con il proprio comportamento alla cattiva gestione ed al dissesto economico-patrimoniale della Società, tali da comportare il fallimento della stessa e la sua mancata iscrizione al Campionato di Lega Pro, con il conseguente svincolo di tutti i calciatori tesserati;

2°) Angelo Ferullo, a) violazione dell'art. 1bis comma 5 CGS – FIGC in relazione agli artt. 21 commi 2 e 3 NOIF e 19 Statuto FIGC, per aver contribuito con il proprio comportamento alla cattiva gestione ed al dissesto economico-patrimoniale della Società, tali da comportare il fallimento della stessa e la sua mancata iscrizione al Campionato di Lega Pro, con il conseguente svincolo di tutti i calciatori tesserati; b) violazione dell'art. 1bis comma 1 CGS in relazione all'art. 19 Statuto FIGC per aver tenuto irregolarmente la contabilità, in modo da impedire la compiuta ricostituzione del patrimonio ed il movimento degli affari;

3°) Pasquale Maietta, a) violazione dell'art. 1bis comma 5 CGS – FIGC in relazione agli artt. 21 commi 2 e 3 NOIF e 19 Statuto FIGC, per aver contribuito con il proprio comportamento alla cattiva gestione ed al dissesto economico-patrimoniale della Società, tali da comportare il fallimento della stessa e la sua mancata iscrizione al Campionato di Lega Pro, con il conseguente svincolo di tutti i calciatori tesserati; b) violazione dell'art. 1bis comma 1 CGS in relazione all'art. 19 Statuto FIGC per aver tenuto irregolarmente la contabilità, in modo da impedire la compiuta ricostituzione del patrimonio ed il movimento degli affari;

4°) Regina Daniela Wainstein, violazione dell'art. 1bis comma 5 CGS – FIGC in relazione all'applicazione degli artt. 21 commi 2 e 3 NOIF e 19 Statuto FIGC, per aver contribuito con il proprio comportamento alla cattiva gestione della Società ed al dissesto economico – patrimoniale della stessa che ne hanno causato il successivo fallimento.

La memoria difensiva

Nel mentre i Sigg.ri Antonio Aprile, Angelo Ferullo e Pasquale Maietta (per quest'ultimo, con il limite evidenziato in prosieguo) non hanno fatto pervenire a questo Tribunale scritti a difesa.

La Sig.ra Regina Daniela Wainstein ha depositato memoria difensiva, redatta nei termini, con la quale ha chiesto in via preliminare l'improcedibilità dell'azione disciplinare promossa dalla Procura Federale a motivo della manifesta genericità ed indeterminatezza della incolpazione, in via principale il proprio proscioglimento perche il fatto non sussiste, ovvero non costituisce illecito sportivo.

Ha dedotto la resistente che, l'incolpazione è mancante dei fondamentali requisiti di chiarezza e precisione, risultando oscura ed indeterminata; che essa non ha mai ricoperto la carica di amministratrice della Società, essendo stata un semplice membro del Consiglio d'Amministrazione della stessa dal 27.12.2016 all'8 febbraio 2017, data quest'ultima delle sue dimissioni; che non ha commesso alcuna irregolarità e che neppure avrebbe avuto il tempo di commettere; che ha accettato la carica di consigliere in considerazione degli impegni economici

che la Società aveva assunto per abbattere il debito e per riequilibrare il patrimonio, ma che poi non erano stati rispettati, costituendo ragione per le sue dimissioni.

Il dibattimento

Alla riunione odierna è comparsa la Procura Federale (dr. Luca Scarpa), che ha preliminarmente chiesto la restituzione degli atti relativamente alla posizione dei sigg. Maietta - per notifica del deferimento non andata a buon fine con motivazione "irreperibile" e con conseguente necessità di effettuare nuove verifiche anagrafiche - e Fabrizio Colletti, indicato come soggetto che avrebbe anch'egli ricoperto cariche sociali nella qualità di direttore generale della Società dal 1° settembre 2014 fino al 2 febbraio 2017 e che non sarebbe stato deferito unitamente ad altri per mero errore; nel merito ha eccepito l'infondatezza delle difese della Wainstein e, illustrato il deferimento, ne ha chiesto l'integrale accoglimento, in una alle seguenti sanzioni: per Aprile e Ferullo inibizione di anni 3 (tre) ed ammenda di € 10.000,00 (diecimila); per Wainstein inibizione di anni 1 (uno) ed ammenda di € 5.000,00 (cinquemila).

Per la Wainstein sono comparsi gli avv.ti Malaspina e Scaramozzino, i quali si sono riportati alla memoria difensiva ed hanno insistito nell'accoglimento delle conclusioni ivi precisate.

Nessuno è comparso per i Sigg. Antonio Aprile e Angelo Ferullo.

La decisione

Può essere accolta la richiesta di restituzione atti alla Procura Federale in relazione alla posizione del Sig. Pasquale Maietta, tenuto conto della carica e del ruolo ricoperti dal soggetto all'interno della Società nel periodo precedente la dichiarazione di fallimento e la necessità che ne vengano chiarite le eventuali responsabilità nell'ambito del procedimento istruito dalla Procura medesima.

Identica decisione non può essere assunta nei confronti del Sig. Fabrizio Colletti. La richiesta s'appalesa irrituale siccome relativa ad una persona evocata per la prima volta dalla Procura nel presente procedimento e solo ora in fase dibattimentale, nei cui confronti non risulta avviata alcuna indagine istruttoria né tanto più formalizzato alcun atto di deferimento.

Neppure s'appalesa accoglibile l'istanza avanzata dalla Procura Federale di sospensione dei termini di cui all'art. 34 bis CGS - FIGC; la richiesta appare inconferente siccome estranea alle ipotesi tipizzate nell'art. 38, comma 5, C.G.S.-CONI perché si faccia luogo all'invocata sospensione.

Nel merito, come seguono le considerazioni del Collegio.

Risulta dagli atti del deferimento, più in particolare dall'analisi dei bilanci, che, quanto meno dal 2013 alla data della dichiarazione di fallimento, si era determinata all'interno della Società una situazione di squilibrio patrimoniale e di tensione finanziaria che aveva determinato l'impossibilità da parte della Società di onorare i debiti assunti. I bilanci relativi al biennio precedente la dichiarazione di fallimento si erano chiusi con perdite consistenti; i costi superavano di gran lunga i ricavi ed alcuna iniziativa era stata posta in essere dagli amministratori per ripianare (o tentare di ripianare) le perdite; la stessa ricapitalizzazione disposta nel corso dell'assemblea straordinaria del 27 dicembre 2016 era rimasta inattuata; inoltre, le scritture contabili relative al periodo successivo al 27 dicembre 2016 non erano state

istituite e tenute, tanto che non era stato possibile ricostruire i fatti gestionali e le consistenze patrimoniali della Società per il periodo intercorso dal 27.12.2016 fino alla data del fallimento. Di tutto ciò non possono che ritenersi responsabili coloro che, nel detto periodo, avevano ricoperto cariche sociali di assoluta rilevanza e che avevano il dovere anzi l'obbligo di attenuare se non impedire l'evento assumendo ogni azione e condotta utile allo scopo.

La versata documentazione unitamente ai fatti accertati disvelano la *mala gestio* che deve essere imputata a coloro, che avendo la responsabilità gestionale e rappresentativa della compagine, sono venuti meno ai propri doveri di lealtà, probità e correttezza dinanzi all'ordinamento sportivo.

Deve essere, pertanto, accolto il deferimento a carico dei Sigg.ri Antonio Aprile ed Angelo Ferullo per l'evidente e comprovata partecipazione causale dei medesimi al dissesto economico della Società, a cagione del ruolo ricoperto, della connessa responsabilità nonché della durata temporale della carica all'interno della compagine. Vanno, tuttavia, rideterminate – nei termini in dispositivo – le sanzioni chieste dalla Procura Federale a carico dei due deferiti limitatamente alla misura economica, che va diversificata, in ossequio al principio di proporzionalità, in ragione delle singole, distinte incolpazioni mosse dalla procura: una a carico del Sig. Aprile, due a carico del Sig. Ferullo.

Non merita, invece, accoglimento il deferimento nei confronti della signora Wainstein; costei ha ricoperto la carica di membro del C.d.A. della Società dal 27.12.2016 all'8 febbraio 2017, un lasso di tempo assai breve in relazione al quale la Procura non ha fornito alcun elemento di prova, neppure minimo, in ordine alla partecipazione causale o concausale della medesima alla produzione dell'evento. Né dalla documentazione istruttoria sono emersi elementi fattuali in grado di evidenziare in termini causalmente idonei una qualsivoglia, concreta ed eziologicamente efficace forma di responsabilità. Di contro, va apprezzata positivamente la condotta della deferita che ha partecipato all'unica assemblea del consiglio di amministrazione indetta nel periodo sopra indicato per l'aumento di capitale della Società (di 3 milioni di euro a fronte dei 5 di debito); aumento che tuttavia non si è concretizzato. Le sue dimissioni, immediatamente rassegnate in coincidenza della mancata ricapitalizzazione, rappresentano un elemento idoneo a confortare la richiesta di proscioglimento invocata nella memoria difensiva. Le sopra riferite circostanze fattuali inducono il Collegio a ritenere insussistenti i presupposti della responsabilità personale in capo alla signora Wainstein, ovvero ad escludere una forma di partecipazione diretta dell'incolpata al dissesto della Società.

Il dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, così provvede: 1°) per quanto di ragione, rimette gli atti alla Procura Federale limitatamente alla posizione del Sig. Pasquale Maietta; 2°) proscioglie la Sig.ra Regina Daniela Wainstein; infligge al Sig. Antonio Aprile l'inibizione di anni 3 (tre) e l'ammenda di € 6.000,00 (seimila) ed al Sig. Angelo Ferullo l'inibizione di anni 3 (tre) e l'ammenda di € 10.000,00 (diecimila).

(246) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MIANI DAVID (all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società US Ancona 1905 Srl), SOCIETÀ US ANCONA 1905 SRL - (nota n. 13822/1071 pf17-18 GC/AS/ac del 21.6.2018).

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

Letto l'atto datato 21.06.2018, con il quale la Procura Federale ha deferito a questo Tribunale il Sig. David Miani, all'epoca dei fatti Presidente della Società US Ancona 1905 Srl, nonché la stessa Società US Ancona 1905 Srl, per violazione quanto al Miani dell'art. 30 comma 3 bis CGS – FIGC in relazione ai Punti A) nn. 4, 5, 6 e 10 del CU n. 153 / 09.06.2017 della LND – Dipartimento Interregionale, afferente i termini di inoltro della modulistica necessaria per la iscrizione al Campionato di Serie D della stagione sportiva 2017 / 2018, quanto alla Società per sussistenza della responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 CGS – FIGC in relazione all'addebito mosso al proprio legale rappresentante;

Ritenuto che non vi è prova in atti dell'avvenuto ricevimento da parte del Miani dell'avviso di convocazione per la trattazione del deferimento, fissata all'odierna riunione, di cui all'art. 30 comma 10 CGS – FIGC e che siffatto avviso non è giunto a conoscenza della Società, che è risultata inesistente al proprio indirizzo per corrispondenza, desunto dall'Anagrafe federale; Ravvisata, pertanto, l'opportunità di rinviare il dibattimento ad altra data per acquisire la prova di cui sopra, accogliendo in tal senso la richiesta avanzata alla riunione odierna dalla Procura Federale (avv. Liberati), con concessione della sospensione dei termini ai sensi dell'art. 34 bis CGS – FIGC;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare rinvia il dibattimento alla riunione del 16.11.2018 ore 11.00, senza ulteriori avvisi. Sospende i termini di cui all'art. 34 bis, comma 5 CGS – FIGC.

(44) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ZELATORE ELISABETTA (Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante p.t. della Società Taranto FC 1927 Srl sino al 06/11/2017), GIOVE MASSIMO (Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante p.t. della Società Taranto FC 1927 Srl dal 07/11/2017), SOCIETÀ TARANTO FC 1927 Srl - (nota n. 1586/1310 pf17-18 GT/GC/blp dell'8.8.2018).

Il deferimento

Con provvedimento del 08 agosto 2018 il Procuratore Federale Aggiunto ed il Procuratore Federale f.f. deferivano a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

- Zelatore Elisabetta, nata il 22.09.1959 a Taranto, Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro – tempore della Società Taranto FC 1927 Srl sino al 06/11/2017, per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, del CGS per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza per non aver consegnato nei termini agli ex tesserati Stendardo Mariano, Maurantonio Roberto, Altobello Errico, la busta paga relativa alla mensilità retributiva di giugno 2017;

- Giove Massimo, Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore della Società Taranto FC 1927 Srl dal 07/11/2017, per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, del CGS per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza per non aver consegnato nei termini agli ex tesserati Stendardo Mariano, Maurantonio Roberto, Altobello Errico, la certificazione unica 2018 (ex modello CUD) relativa all'anno 2017;
- la Società Taranto Football Club 1927 Srl, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1, del CGS per il comportamento posto in essere dalla Sig.ra Zelatore Elisabetta, Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore della Società Taranto FC 1927 Srl sino al 06/11/2017 e dal Sig. Giove Massimo, Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore della Società Taranto FC 1927 Srl dal 07/11/201.

Le memorie difensive

La Sig.ra Zelatore Elisabetta ha presentato memoria difensiva in data 06/08/2018, nella quale, dopo avere dedotto che:

-ai sensi della legge 4 del 1953, la consegna della busta paga deve avvenire al momento della corresponsione della retribuzione: pertanto, tenuto conto che la mensilità di giugno 2017 è stata corrisposta in data 5 maggio 2018, essa deve ritenersi estranea al fatto addebitato poiché a quella data aveva già ceduto le quote di capitale sociale detenute e rassegnato le dimissioni da ogni carica sociale;

-l'invio telematico della certificazione Unica avrebbe dovuto essere effettuato entro il 3 aprile 2018;

chiede l'archiviazione del procedimento.

La Società Taranto Football Club 1927 Srl, in persona del Legale rappresentante p.t. Gino Montella, ha presentato memoria difensiva a ministero dell'avv. Fabio Fistetto e prodotto tre comunicazioni di avvenuto ricevimento della Certificazione Unica 2018 relativa agli atleti Stendardo, Maurantonio e Altobello, corredate della relativa certificazione; certificazioni che risultano ricevute telematicamente dall'Agenzia delle Entrate in data 6.3.2018.

Ritiene, in via principale, il difensore della Società Taranto FC Srl insussistenti le violazioni contestate perché: a) la Certificazione Unica è stata regolarmente trasmessa all'Agenzia delle Entrate in data 06.03.2018, ben potendosi effettuare la consegna dei documenti ai lavoratori in un momento successivo; b) per ciò che concerne la consegna delle buste paga, al termine del procedimento arbitrale tra Società e calciatori la stessa Società ha ritenuto sufficiente offrire in visione, in tale occasione, le buste paga al difensore dei tesserati.

In via subordinata, egli chiede che la sanzione venga determinata in misura proporzionata e coerente con il sistema sanzionatorio previsto dalla fonte normativa statale previsto per le violazioni del medesimo genere (art. 5, L. 4/1953 come modificato dall'art. 22, D. Lgs n. 151/2015, che contempla la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 ad euro 900,00).

Il dibattimento

All'odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale che ha formulato le seguenti richieste:

- inibizione di mesi 1 (uno) nei confronti della Signora Zelatore Elisabetta;

- inibizione di mesi 1 (uno) nei confronti del Signor Giove Massimo;
 - ammenda di euro 800,00 (euro ottocento/00) nei confronti della Società Taranto Fc Srl.
- Per i deferiti è comparso il solo legale del Taranto Football Club 1927 Srl, che ha insistito nella richiesta di proscioglimento della propria assistita da ogni addebito e ribadite le ragioni espresse nella memoria difensiva in ordine al criterio di calcolo dell'eventuale ammenda da applicarsi.

I motivi della decisione

L'indagine origina dall'esposto inviato dall'avv. Luca Miranda alla Società Taranto Football Club 1927 Srl alla Lega Italiana Calcio Professionistico, alla Co.Vi.So.C. c/o F.I.G.C. e alla Procura Federale c/o F.I.G.C., a tutela e nell'interesse dei calciatori Stendardo, Maurantonio e Altobello. Nell'esposto il legale lamentava l'omessa consegna "alle scadenze" delle buste paga relative alla mensilità retributiva di giugno 2017 e della Certificazione Unica 2018 (ex modello CUD). Lamentava, inoltre, che, alla data dell'esposto, non risultava corrisposta la mensilità di giugno. Giova premettere, in punto di qualificazione giuridica del rapporto che intercorre tra la Società e i calciatori, che la prestazione a titolo oneroso dell'atleta costituisce - come chiarito anche dall'Agenzia delle entrate - oggetto di contratto di lavoro subordinato e che la remunerazione produce reddito da lavoro dipendente.

Il regime fiscale cui sottoporre il relativo rapporto è, pertanto, quello proprio dei redditi da lavoro dipendente: il datore di lavoro deve corrispondere la retribuzione al lavoratore e contestualmente al pagamento deve consegnargli un prospetto paga che consenta al dipendente di verificare come sia stato determinato il suo compenso. La consegna del prospetto (*id est*, la busta paga) al lavoratore deve, dunque, avvenire *actu al pagamento* della retribuzione. La consegna del prospetto può avvenire in forma cartacea, seguita dalla sottoscrizione di una ricevuta (sulla copia della stessa busta paga), a mezzo e-mail, a mezzo pec, oppure tramite la pubblicazione online sul sito web aziendale in apposita area riservata. Il modello C.U. 2018 deve essere, invece, consegnato (al soggetto che percepisce le somme) dai sostituti di imposta entro il 31 marzo 2018 (prorogato per il periodo di imposta 2017 al 3 aprile 2018). I sostituti di imposta devono consegnare ai lavoratori la certificazione unica in forma cartacea o tramite e-mail.

Nella vicenda in esame, il Collegio, sulla base della versata documentazione, tenuto conto degli accertamenti eseguiti ed esaminate le memorie, ha appurato che:

- il Sig. Altobello ha ricevuto la certificazione Unica in data 10.05.2018;
- il Sig. Stendardo ha ricevuto la certificazione Unica in data 15.05.2018 (la Società indica la diversa data del 10.05.2018);
- il Sig. Maurantonio ha ricevuto la certificazione Unica in data 25.05.2018;
- le certificazioni tengono conto solo delle retribuzioni effettivamente corrisposte, erogate fino al mese di maggio 2017;
- nessuno dei calciatori ha ricevuto la busta paga relativa alla mensilità di giugno 2018;
- la mensilità di giugno 2017 è stata corrisposta ai tre calciatori il giorno martedì 5 giugno 2018 soltanto a seguito e a tacitazione delle tre procedure arbitrali incardinate dinanzi al Collegio Arbitrale della Lega Italiana Calcio Professionistico.

È del tutto evidente, alla stregua di quanto sopra esposto, che la Certificazione Unica 2018 sia stata consegnata ai Signori Stendardo, Maurantonio e Altobello in data successiva rispetto a quella stabilita dalle risoluzioni dell'Agenzia delle entrate (n. 10729/2018).

Come pure evidente appare la circostanza che le buste paga non siano state consegnate tempestivamente ai calciatori, sia all'epoca in cui era presidente del consiglio di amministrazione la Sig.ra Elisabetta Zelatore sia all'epoca in cui era presidente il Sig. Massimo Giove.

Quanto alle retribuzioni, è vero che il loro pagamento è stato posticipato a motivo delle procedure arbitrali e comunque effettuato a favore dei creditori, sia pure solo a conclusione delle procedure medesime; tuttavia, ciò che rileva ai fini del presente procedimento, in cui è all'esame il giudizio di disvalore concernente la correttezza formale della condotta societaria e dei suoi rappresentanti, è che in occasione del pagamento la Società si limitò ad offrire soltanto in visione le buste paga al difensore dei calciatori senza provvedere - come sarebbe stato doveroso (per legge statale), corretto e leale (secondo l'ordinamento sportivo) - alla loro consegna materiale.

Se anche tale condotta fosse imputabile (come asserito in tesi) a mera disattenzione, ciò che conta ai fini dell'integrazione della violazione disciplinare contestata dalla Procura è la sussistenza dell'elemento soggettivo della colpa che non appare, nella circostanza, non revocabile in dubbio in capo a professionisti del settore, tenuto conto della diligenza professionale media loro richiesta.

L'incedere dei fatti, delle condotte e delle omissioni sopra evidenziate comprovano la circostanza che la signora Zelatore Elisabetta (in carica sino al 6 novembre 2017) e la Società Taranto FC Srl sono da ritenersi responsabili della mancata erogazione delle retribuzioni relative alla mensilità di giugno 2017, cui è conseguita la mancata consegna della relativa busta paga. La condotta dei deferiti s'appalesa distonica rispetto ai canoni di lealtà, probità e correttezza protetti dalla norma invocata nel deferimento.

Comprovata in fatto s'appalesa anche la circostanza della tardiva consegna da parte della Società Taranto Football Club 1927 Srl ai calciatori Stendardo, Maurantonio e Altobello della Certificazione Unica 2018 nonché della omessa consegna ai medesimi delle buste paga all'esito del pagamento eseguito a tacitazione delle procedura arbitrale (buste paga offerte soltanto in visione). La responsabilità coinvolge il Sig. Giove Massimo, in carica dal 07.11.2017 e fino almeno sino al mese di luglio 2018 (epoca degli accertamenti svolti dalla Procura Federale), cui va ascritta la violazione dei canoni di lealtà, probità e correttezza per non aver consegnato nei termini agli ex tesserati Stendardo Mariano, Maurantonio Roberto, Altobello Errico la certificazione unica 2018 (ex modello CUD) relativa all'anno 2017.

Non appare persuasiva, infine, la tesi patrocinata dalla difesa della Società Taranto circa i limiti di quantificazione delle misure sanzionatorie pecuniarie. L'ordinamento sportivo, pur vivendo all'interno del più generale ordinamento statale e con questo dovendo operare in sintonia dei valori, gode di una propria autonomia costituzionalmente riconosciuta (art. 2 Cost.) per la risoluzione delle questioni tecniche e incontra soltanto i limiti che discendono dalle norme e dai principi dell'ordinamento generale (inclusi quelli di matrice comunitaria); sicché, il richiamo

operato dalla difesa societaria al sistema sanzionatorio fiscale statale, indicato come limite sovrano, s'appalesa inconferente in quanto la fonte statale evocata ha un campo oggettivo di applicazione del tutto estraneo alle questioni tecniche in cura all'ordinamento sportivo e persegue finalità di interesse pubblico non sovrapponibili a quelle affidate all'ordinamento settoriale, di modo che le sue norme non esprimono principi vincolanti per il medesimo.

La violazione contestata dalla Procura federale, in altri e riassuntivi termini, non impinge nella normativa fiscale bensì nella violazione dei canoni di lealtà e correttezza sportiva posti a presidio di interessi specifici di settore, per la tutela dei quali l'ordinamento sportivo dispone di ampia facoltà nella determinazione delle misure immunitarie, nei limiti sopra evidenziati.

In conclusione, i deferimenti devono ritenersi fondati e le richieste della procura federale congrue in relazione alle violazioni contestate.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento proposto, irroga:

- mesi 1 (uno) di inibizione alla Signora Zelatore Elisabetta;
- mesi 1 (uno) di inibizione al Signor Giove Massimo;
- € 500,00 (euro cinquecento/00) di ammenda alla Società Taranto FC Srl.

(51) - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GUIDARELLI CLAUDIO (all'epoca dei fatti Presidente della Società ASD Fabriano Cerreto), GUBINELLI SERGIO (all'epoca dei fatti Direttore Sportivo della Società ASD Fabriano Cerreto), SOCIETÀ ASD FABRIANO CERRETO - (nota n. 1887/1298 pf17-18 GC/AA/ma del 23.8.2018).

Il deferimento

Con provvedimento del 23 agosto 2018 la Procura Federale deferiva a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

- Guidarelli Claudio, all'epoca dei fatti Presidente della Società ASD Fabriano Cerreto, della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dei doveri di osservanza degli atti e delle norme federali di cui all'art. 1bis, comma 1, del CGS, con riferimento agli artt. 48, comma 3, e 91, comma 1, delle NOIF che fanno, rispettivamente, obbligo a tutte le Società di schierare in campo le proprie squadre nella migliore formazione consentita dalla loro situazione tecnica in tutte le gare dell'attività ufficiale, nonché, di assicurare ad ogni proprio tesserato lo svolgimento e la partecipazione alla attività agonistico/sportiva, per aver deciso, all'indomani della sconfitta subita dalla propria squadra nella gara interna disputata contro il Monticelli, valevole per il Campionato Nazionale di Serie D stagione sportiva 2017/18, di mettere "fuori rosa", in ragione di un loro presunto rendimento tecnico insufficiente, i calciatori Lorenzo Bambozzi, Giovanni Fenati, Filippo Forò, Nicholas Ibojo, Lorenzo Marchionni, Michele Monti, Matteo Pero Nulla, Mattia Sassaroli e Liborio Zuppardo, così rinunciando, per l'effetto, ad avvalersi delle prestazioni sportive di costoro tutti per le successive e ultime 4 (quattro) gare del ridetto Campionato, impedendo in questo modo, di fatto, che la propria squadra scendesse in campo in dette delicate gare nella migliore formazione tecnica possibile, e, infine, inibendo finanche agli stessi di poter prendere parte agli allenamenti quotidiani della prima squadra e,

quindi, conseguentemente di poter, con regolarità, praticare e partecipare all'attività agonistica di addestramento e preparazione atletica;

- Gubinelli Sergio, all'epoca dei fatti Direttore Sportivo della Società ASD Fabriano Cerreto, della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dei doveri di osservanza degli atti e delle norme federali di cui all'art.1bis, comma 1, del CGS, con riferimento all'art. 91, comma 1, delle NOIF, che fa obbligo a tutte le Società di assicurare ad ogni proprio tesserato lo svolgimento e la partecipazione alla attività agonistico/sportiva, per avere, d'intesa e concerto con il Presidente della Società (Sig. Claudio Guidarelli) il quale aveva deciso, all'indomani della sconfitta subita dalla propria squadra nella gara interna disputata contro il Monticelli, valevole per il Campionato Nazionale di Serie D stagione sportiva 2017/18, di mettere "fuori rosa", in ragione di un loro presunto rendimento tecnico insufficiente, i calciatori Lorenzo Bambozzi, Giovanni Fenati, Filippo Forò, Nicholas Ibojo, Lorenzo Marchionni, Michele Monti, Matteo Pero Nullo, Mattia Sassaroli e Liborio Zuppardo, inibito a costoro tutti di poter continuare a prendere parte agli allenamenti quotidiani della prima squadra e, quindi, conseguentemente di poter, con regolarità, praticare e partecipare all'attività agonistica di addestramento e preparazione atletica;

- la Società ASD Fabriano Cerreto, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del CGS, per quanto rispettivamente ascritto al suo Presidente Claudio Guidarelli e al suo responsabile Direttore sportivo Sig. Sergio Gubinelli.

Il patteggiamento

Alla riunione odierna sono comparsi il rappresentante della Procura Federale Avv. Enrico Liberati e per Claudio Guidarelli e la Società ASD Fabriano Cerreto, l'Avv. Luca Fioriti, mentre per Sergio Gubinelli, l'Avv. Francesco Serroni, entrambi i legali muniti di mandato speciale anche ai sensi dell'art. 23 CGS - FIGC, i quali, prima dell'apertura del dibattimento, hanno presentato proposta di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS, così determinate: per il Sig. Claudio Guidarelli, sanzione base inibizione di mesi 6 (sei), diminuita di 1/3 (mesi 2), sanzione finale inibizione di mesi 4 (quattro); per il Sig. Sergio Gubinelli, sanzione base inibizione di giorni 30 (trenta), diminuita di 1/3 (gg. 10), sanzione finale inibizione di giorni 20 (venti); per la Società ASD Fabriano Cerreto, sanzione base ammenda di € 3.000,00 (Euro tremila/00), diminuita di 1/3 (€ 1.000,00), sanzione finale ammenda di € 2.000,00 (Euro duemila/00).

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, risultando ritualmente formulata la proposta e ritenendo congrua la sanzione finale, adotta il seguente provvedimento:

Rilevato che prima dell'inizio del dibattimento i Sig.ri Claudio Guidarelli, Sergio Gubinelli e la Società ASD Fabriano Cerreto a mezzo dei propri difensori, muniti di procura rilasciata anche ai sensi dell'art. 23 CGS, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi di detta norma con le sanzioni sopra evidenziate;

visto l'art. 23 comma 1 CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1 comma 1 CGS possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23 comma 2 CGS, secondo il quale l'accordo è sottoposto a cura della Procura Federale all'Organo giudicante, che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione;

rilevato che l'efficacia dell'accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti dei richiedenti, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tale caso, su comunicazione del competente ufficio, l'organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l'udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla revoca della prima decisione;

rilevato conclusivamente che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue;

comunicato infine che le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- per il Sig. Claudio Guidarelli, inibizione di mesi 4 (quattro);
- per il Sig. Sergio Gubinelli, inibizione di giorni 20 (venti);
- per la Società ASD Fabriano Cerreto, ammenda di € 2.000,00 (Euro duemila/00).

Dichiara chiuso il procedimento nei confronti dei predetti.

Il Presidente del TFN
Sezione Disciplinare
 Cons. Giuseppe Rotondo

“”

Publicato in Roma il 30 ottobre 2018.

Il Segretario Federale
 Antonio Di Sebastiano

Il Presidente della F.I.G.C.
 Gabriele Gravina